



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI STUDIO

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale di Scarmagno, al fine agevolare e stimolare la frequenza della scuola secondaria di II grado e gli studi universitari, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e bandisce un pubblico concorso per l'assegnazione di borse di studio ed assegni di studio agli studenti meritevoli.

Articolo 2

La Giunta Comunale ogni anno, entro il **31 maggio**, fissa il numero e l'ammontare delle suddette borse di studio e determina l'ammontare degli assegni di studio. L'Amministrazione Comunale bandisce il pubblico concorso dandone massima pubblicità mediante affissione di apposito manifesto in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 3

Al concorso per le borse di studio e gli assegni di studio possono partecipare gli studenti iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Scarmagno alla data di scadenza del bando stesso e che abbiano conseguito nell'anno scolastico/accademico a cui si riferisce il bando di concorso la seguente votazione:

Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado	Non inferiore a 9
Scuola Secondaria di Secondo Grado	Media non inferiore a 7/10 (escluso il voto di religione)
Diploma di Maturità	Non inferiore a 90/100
Facoltà Universitarie e Parauniversitarie	Superamento dei 4/5 degli esami previsti dal piano di studi dell'anno accademico in corso con media non inferiore a 24/30
La media di cui sopra è aritmetica ponderata con i "Crediti Formativi" CFU ed è pertanto così determinata:	
$\text{MEDIA} = \frac{A(\text{CFU}_1) + B(\text{CFU}_2) + C(\text{CFU}_3) + \dots}{\text{CFU}_1 + \text{CFU}_2 + \text{CFU}_3 + \dots}$	Dove A, B, C, ... sono le votazioni conseguite agli esami

Articolo 4

Tra gli studenti che, a norma dell'articolo precedente, possono ottenere l'assegnazione delle borse di studio viene stabilita una graduatoria stilata sulla base della votazione conseguita e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) la cui certificazione dovrà essere allegata alla domanda.

Articolo 5

L'assegnazione di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi da enti pubblici o privati, pur riferendosi allo stesso anno scolastico/accademico.

Articolo 6

Nel formulare la graduatoria, il Responsabile di Servizio valuta sia il profitto scolastico che la situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri di valutazione:

Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado	Voto pari a 10	punti 60
	Voto pari a 9	punti 50
Scuola Secondaria di Secondo Grado	da 9/10 a 10/10	punti 60
	da 8/10 a 8,99/10	punti 50
	da 7/10 a 7,99/10	punti 40
Diploma di Maturità	pari a 100/100 ->	punti 60
	da 95/100 a 99/100 ->	punti 50
	da 90/100 a 94/100 ->	punti 40
Facoltà Universitarie e Parauniversitarie	da 29 a 30/30	punti 60
	da 27 a 28,99	punti 50
	da 24 a 26,99	punti 40

Le fasce ISEE con i corrispondenti punteggi, sono le seguenti:

fascia	da €	a €	
1^a			punti 60
2^a			punti 50
3^a			punti 40
4^a			punti 30
5^a			punti 20

Gli importi relativi alle fasce ISEE sono stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

La mancata o tardiva consegna della dichiarazione ISEE comporterà automaticamente l'inserimento nella fascia ISEE più alta.

Il punteggio complessivo di ogni candidato sarà dato dalla somma di tutti i punteggi di cui sopra. A parità di punteggio prevale lo studente la cui famiglia abbia l'indicatore ISEE più basso; in caso

di ulteriore parità di punteggio, prevale lo studente che abbia riportato nel precedente anno scolastico/accademico la media superiore; in caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente che nel precedente anno scolastico/accademico non ha percepito la borsa di studio e in caso di ulteriore parità di condizioni si procederà al sorteggio.

Articolo 7

Nel bando di concorso annuale sono previsti i termini ultimi per la presentazione delle domande di partecipazione nonché le modalità di inoltro delle stesse.

Articolo 8

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata al Sindaco entro il termine fissato nel bando di concorso. Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata da un genitore. La domanda dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello approvato dalla Giunta comunale con la stessa deliberazione di cui all'art. 2.

Articolo 9

Gli studenti esclusi dalla graduatoria delle borse di studio potranno ricevere un assegno di studio, il cui importo sarà erogato fra gli aventi diritto in funzione del numero delle domande e delle risorse di bilancio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione consiliare.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 1/10/2010 con atto n. 34;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 15/10/2010 al 30/10/2010;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per ulteriori 15 gg. consecutivi dal 16/11/2010 al 30/11/2010.